



Comune di Guardistallo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.37 del 29.12.2023

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2023

L'anno **duemilaventitre** addi **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore 15.30 nel Palazzo Comunale, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale, in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.

I lavori del Consiglio si sono svolti in forma mista, con la partecipazione sia in presenza fisica che mediante collegamento alla piattaforma informatica, come previsto del vigente regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e delle Commissioni Consiliari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/04/2022.

Risulta presente all'appello nominale il Sindaco Ceccarelli Sandro e risultano presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali:

1 - SALVATORE ROSANNA	P		07 - ARGELASSI FIORELLA IRIS	PR (da remoto)	
2 - LORENZINI MAURO	P		08 - AGOSTINI GIUSEPPE	P	
3 - SOLAZZO MASSIMO	P		09 - PAMPANA RITA	P	
4 - NERI NADIO	P		10 - STELLATI GIOELE	P	
5 - GANI CINZIA	P				
6 - SILICANI NORA	A				

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sandro CECCARELLI**.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Antonio Salanitri** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sandro CECCARELLI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Relaziona il Consigliere Solazzo: “Si porta in approvazione, la razionalizzazione di società partecipate, come la legge prevede e la situazione, la fotografia del 31/12/2022, che combacia esattamente con quello dell’anno precedente, quindi, non c’è nessuna variazione rispetto all’anno precedente. Altri interventi? Prego.”

Consigliere Stellati: “A differenza dell’anno precedente, però noi voteremo in maniera favorevole per il fatto che è stata una nuova adesione a quello che era il vecchio Gal Etruria”

Sindaco: “benissimo, voti favorevoli. 10. Immediata eseguibilità: come sopra 10, grazie”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
 - le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
- il decreto legislativo 175/2016 (modificato dal D.Lgs 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

PREMESSO CHE:

- l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- l’art. 20 c. 2 prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
 - per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU;
 - infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/09/2017,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- pertanto, dopo la revisione, 207, 2018, 2019, 2020 2021 e del 2022, il Comune di Guardistallo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Società partecipata	Percentuale di partecipazione	Attività svolta
Azienda Servizi Ambientali spa	0,144	Gestione acquedotto e reti fognarie
ATL srl	0,13	Trasporto pubblico locale IL LIQUIDAZIONE
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A	0,20	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto, costruzione di edifici residenziali e non residenziali, locazione immobiliare di beni propri
Reti Ambiente S.p.A.	0,03	Servizio gestione integrata rifiuti sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "Ato Toscana Costa"
Promozione e Sviluppo Val di Cecina	0,25	Promozione dello sviluppo delle aree omogenee IN LIQUIDAZIONE

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'Ente ha predisposto il Piano di revisione 2022 allegato alla presente (Allegato A);

VISTA altresì la relazione tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.2022, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

VISTE le linee guida redatte dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti in merito alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO che, con Deliberazione n. 19 del 21.7.2017, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie ha approvato “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016” contenente un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, utilizzato quale allegato alla presente deliberazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 08/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 02/08/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto: “Variazione al piano esecutivo di gestione PEG 2023/2025 di natura finanziaria, adottata ai sensi dell'art. 175 comma 5-bis del d.lgs. n. 267/2000”;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 24/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14/06/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato aggiornato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 15/03/2023 avente oggetto: “riorganizzazione dell'ente: modifica della macrostruttura organizzativa e funzionigramma.”

TENUTO CONTO del parere dell'Organo di Revisione, nei termini in cui è stato espresso, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in atti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti e votanti n. 10 consiglieri, con n. 10 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare il Piano di revisione al 31/12/2022 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) di approvare la Relazione Tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31/12/2022, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 4) di demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Responsabili dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione di quanto deliberato;
- 5) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 TUSP ai sensi dell'art. 24, comma 3, nonché ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
- 6) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.S.P.

Successivamente rilevata l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, con n. 10 voti favorevoli, n.0 contrari e n. 0 astenuti

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2023

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ceccarelli Sandro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Salantri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATI: 1) PARERE TECNICO, 2) PARERE CONTABILE, 3) COMUNICAZIONE DEL REVISORE, 4) ALLEGATO A, 5) ALLEGATO B